

Attenzione alle clausole arbitrali inserite nei contratti di assicurazione stipulati dalle Federazioni Sportive

I contratti che le Federazioni Sportive stipulano con Compagnie di Assicurazioni, a favore dei propri tesserati, in relazione agli infortuni che gli stessi dovessero subire nell'esercizio della pratica sportiva, devono essere configurati come contratti a favore di terzo (intendo riferirmi, in particolare, ai contratti inerenti la c.d. assicurazione diretta e non a quelle polizze, anch'esse frequentemente stipulate dalle Federazioni, in forza delle quali la copertura assicurativa è garantita in relazione alla responsabilità civile per i danni che, eventualmente, un tesserato ovvero un Centro Sportivo, dovesse procurare a carico di un terzo).

Ebbene, frequentemente, nell'ambito di tali contratti, è inserita una clausola in forza della quale, nel caso di divergenze tra infortunato/assicurato e assicuratore (divergenze soprattutto in relazione alla natura ed all'entità delle lesioni dal primo subite e, quindi, in relazione all'ammontare dell'indennizzo ad esso dovuto), tale divergenza dovrà essere risolta da un collegio di esperti (clausola arbitrale).

Ove, malauguratamente, un tesserato sportivo dovesse subire un infortunio durante l'esercizio dell'attività sportiva (per esempio, un calciatore che cade sul campo scivoloso ovvero un pallanuotista che viene accidentalmente colpito da una pallonata in pieno viso) ed ove si intendesse ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza stipulata dalla Federazione di appartenenza con una qualsivoglia Compagnia di Assicurazioni, non si potrà non tenere conto della predetta clausola poiché anche il terzo (nel caso di specie il tesserato) che intende beneficiare dell'assicurazione da altri (i.e. la Federazione) stipulata a suo favore, deve osservare le clausole contrattuali previste per l'operare di tale assicurazione.

Ciò si desume chiaramente, non solo dalla norma di cui all'art. 1891, terzo comma, cod. civ. (*“all'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto”*), ma anche da un costante ed autorevole

orientamento giurisprudenziale (Cass. 18.3.1997, n. 2384; Cass. 18.3.1997 n. 2384; Cass. 18.6.1998, n. 6062).

Pertanto, se la Compagnia di Assicurazioni non provvedesse immediatamente all'indennizzo dell'infortunio in quanto contesti l'ammontare di tale indennizzo così come richiesto dall'assicurato, non ci si potrà rivolgere direttamente al Giudice al fine di determinare la soluzione della controversia così sorta ma, in osservanza della clausola arbitrale più volte citata, occorrerà preventivamente rivolgersi al collegio di esperti così come indicato nella clausola medesima.

Tale passaggio ha un fondamentale rilievo posto che ove si proponesse direttamente al Giudice la domanda inerente la condanna della Compagnia di Assicurazioni al pagamento dell'indennizzo, si rischierebbe di vedersi respingere tale domanda in quanto improponibile ovvero improcedibile con il rischio ulteriore di vedersi condannati al pagamento delle spese processuali.

A titolo di esempio riporto una sentenza molto pertinente:

“E' improcedibile l'azione promossa presso l'Autorità giudiziaria da un tesserato federale (nella specie, della Federazione italiana pallacanestro) nei confronti della Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi-Sportass, allo scopo di fare accertare la percentuale di invalidità permanente residuata da un infortunio sportivo ed il conseguente ammontare dell'indennizzo; è infatti da ritenere pienamente operante la clausola prevista dall'art. 19 del regolamento Sportass, cui fa esplicito invio l'accordo assicurativo tra la Cassa e la F.I.P., che rimetta ad una commissione di tre arbitri “ogni divergenza” insorta sul fatto dell'infortunio, sulle sue cause e conseguenze e sull'ammontare dell'indennizzo” (App. Bari 8.9.1987).

Adire direttamente l'Autorità Giudiziaria rischierebbe di determinare uno spreco di tempo ma anche un inutile esborso di spese processuali.

La segnalazione che precede, pur essendo caratterizzata da un certo tecnicismo, mi pare decisamente utile anche in considerazione di prassi sbagliate e decisamente controproducenti che, secondo la mia esperienza, sono molto diffuse.

Avv. Lorenzo Bolognini